

21.07.2026

"La distribuzione del valore ai soci nel concordato in continuità e la competenza a seguito della risoluzione del concordato omologato"

L'avv. Gianluca Minniti e il dott. Filippo D'Aquino hanno pubblicato su Il Sole 24 Ore la pagina settimanale dedicata alla crisi d'impresa, con l'approfondimento dei temi della distribuzione del valore ai soci nel concordato in continuità e della competenza a seguito della risoluzione del concordato omologato.

Norme & Tributi

Il valore da risanamento tutela anche i soci anteriori

Crisi d'impresa

Nessuna garanzia con il trasferimento degli asset a terzi

L'articolo 120 quater non si applica solo in base alla continuità

Filippo D'Agui
Gianluca Minniti

La norma dell'articolo 120 quater del Codice della crisi impone al proponente di un concordato in continuità diretta di non riservare ai soci anteriori alla ristrutturazione un valore di ristrutturazione maggiore rispetto a quello attribuito ai creditori di classi dissensienti. La norma si applica, pertanto, nel caso in cui la proposta sia di continuità diretta, se nella compagine sociale restino i soci anteriori alla procedura di ristrutturazione, se il valore di ristrutturazione loro attribuito entri in conflitto con il trattamento riservato ad alcune classi di creditori e se queste siano dissensienti.

Di recente, il Tribunale di Parma (sentenza 25 marzo 2026) ha esaminato questa disposizione normativa, escludendo l'applicazione della norma all'omologazione di un concordato in continuità indiretta.

Secondo il provvedimento, la norma non impone una verifica automatica in ogni concordato con classi dissensienti, posto che la sua applicazione presuppone che esista un valore riservato ai soci anteriori alla domanda di un concordato in continuità diretta. Solo in questo caso occorre verificare che le classi dissensienti ricevano un trattamento migliore rispetto a quello che avrebbero ottenuto se quel valore fosse stato loro destinato.

La valutazione in base a quanto

previsto dall'articolo 120 quater del Codice della crisi implica necessariamente l'individuazione del valore effettivo delle partecipazioni dopo l'omologazione, il «valore d'uso», espressione del beneficio di cui i soci continuano a fruire per effetto della prosecuzione dell'attività.

La norma è espressione del diritto dell'Unione che, da un lato, considera anche i soci tra i soggetti portatori di interessi economici nella ristrutturazione, dall'altro intende evitare che possano appropriarsi di parte di quel valore che dovrebbe invece essere destinato ai creditori. Così, per il tribunale parmesino, la disciplina dell'articolo 120 quater del Codice della crisi trova il suo terreno di applicazione nelle operazioni di continuità diretta, ove normalmente si verifica il fenomeno della conservazione del valore in capo ai soci. È in questo contesto che la norma punta a evitare che una parte del valore prodotto dal risanamento resti ai soci anziché essere destinata ai creditori dissensienti.

Nel caso di specie, la proposta prevedeva una continuità indiretta realizzata con il trasferimento dell'azienda e delle partecipazioni a terzi, sicché l'attività sarebbe certo proseguita, ma non in capo alla debitrice e ai soci originari. Secondo i giudici parmensi, non emerge, in una simile operazione, non diversamente da una cessione patrimoniale – alcun valore derivante dalla ristrutturazione di cui possano dirsi beneficiari i soci anteriori alla domanda. Di conseguenza, la fattispecie in esame deve ritenersi estranea al perimetro di applicazione della norma.

Se la giurisprudenza finora si era concentrata sulle modalità di attuazione del «valore riservato ai soci anteriori», i giudici parmensi hanno

Per i giudici di Avellino la disciplina opera se vengono conservate le partecipazioni

concentrato il focus sul momento logico precedente, al fine di comprendere se, a monte, quel valore possa, in effetti, considerarsi esistente. Questa lettura appare coerente con la ratio della norma, che non mira a sanzionare la permanenza formale dei diritti partecipativi dei soci anteriori, ma a impedire che a essi sia destinata una quota del valore creato dal risanamento in pregiudizio ai creditori: se questo valore non esiste, perché l'intera azienda e gli strumenti partecipativi sono stati trasferiti a terzi, la particolare esigenza di tutela prevista dall'articolo 120 quater del Codice della crisi non può che venire meno.

Sul tema della permanenza dei soci anteriori si è pronunciato, invece, il Tribunale di Avellino (sentenza 17 febbraio 2026), che ha confermato che l'applicazione dell'articolo 120 quater si applica nella ristrutturazione trasversale solo quando il concordato preveda la conservazione delle partecipazioni in capo ai soci anteriori.

Nel caso concreto, il tribunale campano ha ritenuto superata quella questione riguardante la «protezione di resistenza» – che impone il miglior trattamento dei creditori dissensienti rispetto a quelli delle classi di grado inferiore e rispetto ai soci – valorizzando, in particolare, l'impegno del socio unico a trasferire integralmente le proprie quote dopo l'omologazione. Venendo meno la permanenza del socio originario nella compagine sociale, infatti, viene meno anche la ragione applicativa della tutela prevista dalla norma.

Così, secondo il collegio campano, anche in caso di continuità indiretta, la disposizione diventa applicabile non per effetto della semplice esistenza della continuità, ma solo nel caso in cui la proposta preveda un'effettiva permanenza in capo ai soci anteriori di quel valore economico che può giustificare la speciale protezione accordata ai creditori delle classi dissensienti.

di REDAZIONE LEGAL

Fallito il concordato omologato cambia il giudice competente

Tribunale di Roma

La chiusura della procedura non ammette deroghe ai criteri ordinari

Nel caso in cui la procedura concordataria omologata non raggiunga l'obiettivo di risanamento, per l'accertamento del tribunale competente (per territorio) a conoscere della successiva domanda di liquidazione giudiziale si pone il problema di verificare se la fase esecutiva del concordato preventivo mantenga un legame con la successiva liquidazione, tale da giustificare la titolatività del foro concorsuale, ossia la concentrazione delle vicende concorsuali davanti al giudice dell'omologazione. O, al contrario, debbano essere applicati i criteri ordinari di competenza territoriale previsti dal Codice della crisi.

La questione è stata recentemente affrontata dal Tribunale di Roma (ordinanza del 3 giugno 2026), a seguito dell'istanza di liquidazione giudiziale presentata dalla debitrice davanti allo stesso giudice che aveva seguito l'intera procedura concordataria e ne aveva pronunciato l'omologazione.

Secondo la ricorrente, infatti, gli articoli 118 e 119 del Codice della crisi avrebbero comportato il superamento dell'impostazione maturata nel vigore della legge fallimentare, valorizzando un principio generale di concentrazione dell'intera vicenda con-

corsuale davanti allo stesso ufficio giudiziale. In questa prospettiva, questo avrebbe permesso di individuare la competenza dello stesso tribunale chiamato a conoscere la successiva domanda di liquidazione giudiziale, soprattutto quando l'omologazione avesse rappresentato un'evoluzione della stessa crisi già sfociata nella procedura concordataria (stessa crisi, stesso tribunale competente).

Senonché il tribunale romano non ha condiviso la ricostruzione della debitrice, e, dichiarata la propria incompetenza territoriale, ha rilevato la competenza in base agli articoli 27 e 28 del Codice della crisi: disposto conseguentemente la trasmissione degli atti al Tribunale di Tivoli, nel cui circondario era stata nel frattempo trasferita – oltre l'anno antecedente al deposito del ricorso – la sede legale della società ricorrente. A sostegno della propria decisione, i giudici romani hanno sottolineato che, una volta intervenuta la sentenza di omologazione, il concordato deve considerarsi chiuso secondo quanto previsto dall'articolo 112, comma 1 del Codice della crisi, norma che, in sostanza, riproduce il previgente articolo 18 della legge fallimentare, con la conseguenza che nemmeno sembra potersi configurare la «pendenza del procedimento di accesso» richiesta dall'articolo 40, comma 9 del Codice della crisi per radicare la competenza dello stesso tribunale.

Il Tribunale di Roma, in vigore del nuovo Codice della crisi, parte della dottrina aveva sostenuto che la disciplina dell'esecuzione del concordato avrebbe giustificato una lettura unitaria delle

vicende successive all'omologazione, evitando mutamenti nella competenza del giudice in funzione dell'iniziativa processuale o di eventi sopravvenuti, cristallizzandola *pro futuro* nel foro del concordato.

Il tribunale capitolino ha, tuttavia, escluso che il nuovo assetto normativo possa aver modificato il principio affermato dalla Cassazione (sentenza 2695/2016), in base al quale la chiusura della procedura concordataria impedisce di ravvivare quel collegamento processuale necessario per derogare ai criteri ordinari di competenza. I giudici romani hanno altresì richiamato la più recente sentenza 15891/2024 della Suprema corte, secondo cui la circostanza che la liquidazione giudiziale intervenga durante l'esecuzione di un concordato in continuità non consente di per sé di sola di affermare che l'insolvenza sia la stessa già posta a fondamento della proposta concordataria. L'inadempimento del piano e l'ensione dell'insolvenza successiva, infatti, sono eventi autonomamente valutabili, senza che ciò incida sulla competenza.

Così, la considerazione processuale opererebbe solo nella fase in cui sia ancora pendente l'iter di accesso all'omologazione, e l'eventuale successiva domanda di liquidazione giudiziale segue le regole ordinarie della competenza territoriale.

—FLD,
—GLM.it

di REDAZIONE LEGAL

5mila

PAGAMENTO DEI PROFESSIONISTI
Con la circolare del 26 giugno il ministero della Giustizia, sul tema della verifica fiscale nei pagamenti pubblici ai professionisti, chiarisce

che il pagamento diretto all'Agenzia delle Entrate-Riscossione scatta soltanto quando il debito che risulta dalle cartelle esattoriali notificate raggiunge o supera i 5 mila euro

Liquidazione, due chance per valutare gli attivi

Oic 5

Definitivo il principio. Accolte alcune proposte arrivate dalla consultazione

Franco Roscini Vitali

L'Oic ha pubblicato la versione definitiva del principio Oic 5, relativo ai bilanci di liquidazione, che contiene regole contabili specifiche per quanto riguarda valutazioni e schemi di stato patrimoniale e conto economico.

Il documento si applica ai bilanci di liquidazione con esercizio che inizia dal 1° gennaio 2027, con possibilità di applicazione anticipata ai bilanci relativi all'esercizio iniziato il 1° gennaio 2026.

Per la valutazione delle poste dell'attivo è utilizzato il criterio generale del minore tra costo e valore di presumibile realizzo. Tuttavia, accogliendo le osservazioni ricevute durante la consultazione pubblica, il principio prevede la facoltà di valutare le attività al valore di realizzo anche quando superiore al valore netto contabile, se si possono tutte le seguenti condizioni che assicurano il buon esito dell'operazione:

- valore di realizzo significativamente superiore al valore netto contabile di bilancio; per esempio, beni completamente ammortizzati;
- attività vendibile alle condizioni attuali o che non richiede modifiche tali da differirne l'alienazione;
- prospettiva che l'operazione si concluda a breve quando il cliente e gli stakeholder che trattano con esso sono in fase avanzata.

Per la valutazione delle poste del passivo si applica il criterio del valore di presumibile estinzione.

Per gli oneri della liquidazione si prevede l'iscrizione di fondi solo a fronte degli oneri per i quali sussiste un'obbligazione non evitabile da parte della società. Si tratta di individuare quali contratti devono essere considerati onerosi ai sensi del principio Oic 31 e quali contratti generano meri costi operativi, da rilevare in base alla maturazione lungo il periodo della liquidazione; per esempio, costi del liquidatore, del personale necessario allo svolgimento della liquidazione, interessi, utenze, locazioni della sede legale.

Nello schema di stato patrimoniale perde di significato la distinzione tra attivo circolante e attivo immobilizzato; pertanto, la classificazione delle voci dell'attivo avviene esclusivamente per natura, senza distinguere tra immobilizzato e circolante.

Gli schemi ordinari sono utilizzati quando l'assemblea ha deciso la continuazione, anche parziale, dell'attività produttiva con evidenza delle attività destinate alla liquidazione (nuova voce E). Le piccole e micro-imprese possono utilizzare gli schemi di bilancio semplificati nella specifica appendice.

Nello schema di conto economico sono introdotte le sotto voci Ag- bis e Bg- bis per evidenziare plusvalenze e minusvalenze relative alla cessione di attività.

Con una regola di carattere generale si prevede che, all'avvio della liquidazione, eventuali differenze derivanti dall'applicazione dei nuovi criteri di valutazione contabile non possono essere di principio contabili e siano iscritte nella posta di patrimonio netto denominata «Rettifiche di liquidazione», mentre nei successivi bilanci, intervenendo per l'abrogazione e riprese di valore (operare fino a concorrenza del valore netto contabile all'inizio della liquidazione) siano imputate nel conto economico. Si precisa che il documento non può essere condizionato al comportamento tenuto da soggetti diversi dal contribuente, come i componenti del nucleo familiare, e non si applica alle operazioni di cambio di controllo, ma si applica alla sola condizione che il possessore risieda anagraficamente e dimori nella casa di abitazione, a prescindere da dove risiedono il co-

Alle Sezioni unite la decisione sulla natura della tortura di Stato

Penale

Da chiarire se la novità introdotta nel 2017 è reato o semplice aggravante

Giovanni Negri

Saranno le Sezioni unite penali a doverne chiarire se a tortura pubblica costituisce autonomo reato oppure semplice aggravante. Questione assai rilevante, sulla quale la giurisprudenza della Cassazione ha dato indicazioni diverse. A chiamare in causa le Sezioni unite è stata l'ordinanza n. 25758 della Quinta sezione con la quale si è preso atto dell'inconciliabilità delle diverse posizioni espresse.

Per la tesi favorevole alla configurazione della tortura posta in essere dal pubblico ufficiale o comunque da un'autorità pubblica, si è fatto che il comma secondo dell'articolo 133 bis del Codice penale non si limita a introdurre un aumento della sanzione collegato alla qualifica pubblicistica dell'agente, ma individua una fattispecie propria, con un autonomo giudizio di disvalore, collegato all'abuso della funzione pubblica e alla violazione del dovere dello Stato di protezione della persona privata della libertà o, comunque, assoggettato al potere del pubblico ufficiale.

Per questo orientamento, nel quadro degli obblighi internazionali di incriminazione, la legge n. 110 del 2017 ha individuato il reato di tortura, strutturato come delitto "a geometria variabile": l'ambito di operatività della norma può così comprendere sia la tortura privata sia la tortura pubblica, due autonomi titoli di reato e, quindi, due diverse e autonome fattispecie incriminatrici, a gravità progressiva,

sulla base della qualifica del soggetto attivo del reato. Tortura pubblica (reato proprio) se il soggetto attivo è un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio che commetta il fatto con abuso del potere in violazione dei doveri della funzione o del servizio; tortura privata (reato comune) negli altri casi. Secondo un altro orientamento, invece, di tortura può parlarsi solo come aggravante, perché la norma, al secondo comma, non procede a una autonoma descrizione della condotta, dell'evento e delle condizioni in cui versi la vittima, ma rinvia espressamente ai «fatti di cui al primo comma», limitandosi ad aggiungere la qualifica soggettiva dell'autore, pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e il nesso funzionale costituito dall'abuso dei poteri o dalla violazione dei doveri ineren-

Determinante la considerazione del pubblico ufficiale o l'collegamento con l'abuso di potere

ti alla funzione o al servizio.

Ne deriva allora «una relazione di accessibilità strutturale» rispetto alla fattispecie comune, nella quale la qualifica pubblicistica dell'agente non fonda un diverso fatto tipico, ma determina un aggravamento del medesimo fatto di tortura, in ragione del maggior disvalore derivante dall'abuso della funzione pubblica. In questa prospettiva, la diversa cornice editoriale prevista dal comma secondo non è reputata di per sé decisiva nel senso dell'autonomia, potendo l'interprete prevedere circostanze ad effetto speciale, con previsione della pena in via autonoma o indipendentemente rispetto alla cornice editoriale della fattispecie base».

di REDAZIONE LEGAL

Esenzione Ici con dimora abituale del proprietario

Cassazione

Non serve la residenza degli altri componenti del nucleo familiare

Luigi Loviceolo

Per l'esenzione Ici dell'abitazione principale è sufficiente la presenza dei requisiti di legge in capo al solo possessore, senza che rilevi la residenza degli altri componenti il nucleo familiare.

Con la sentenza 23498, depositata il 18 luglio, le Sezioni unite della Cassazione hanno fissato il principio di diritto conseguente alla pronuncia della Corte costituzionale 112/2015, per porre fine ai contenziosi ancora pendenti sulla «vecchia» imposta comunale. Tanto, nonostante il Comune interessato, dopo l'intervento della Consulta, avesse provveduto ad annullare l'atto di accertamento originario, dopo la pubblicazione dell'intervento della Consulta.

In materia di Imu, il giudice delle leggi ha pronunciato la sentenza 209/2012, con cui ha stabilito che l'esenzione prevista per l'abitazione principale non può essere condizionata al comportamento tenuto da soggetti diversi dal contribuente, come i componenti del nucleo familiare, e non si applica alle operazioni di cambio di controllo, ma si applica alla sola condizione che il possessore risieda anagraficamente e dimori nella casa di abitazione, a prescindere da dove risiedono il co-

nuge o gli altri familiari.

Questi principi non potevano essere estesi automaticamente all'Ici, in considerazione della diversa formulazione di legge. Nell'Ici, infatti, la nozione di abitazione principale richiede la dimora abituale che si presume sussistere in presenza della residenza anagrafica. Come ricordato anche da queste Sezioni unite, ciò significa che, dove sia riscontrabile la residenza anagrafica, è il Comune che deve provare la non spettanza dell'esenzione, mentre il contrario avviene qualora sussista la dimora abituale senza la residenza. Nell'Imu, invece, occorre la comprensione della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Pertanto, è stato necessario effettuare un'ulteriore rimessione alla Corte costituzionale, questa volta riguardando l'Ici, che si conclude con la sentenza 112/2015, che ha ribadito gli stessi principi validi per l'Imu. Nella vicenda oggetto delle Sezioni unite in commento, come ricordato, il Comune aveva annullato in autonomia l'atto di accertamento originario, dopo la pubblicazione dell'intervento della Consulta.

Considerati i numerosi contenziosi ancora pendenti in materia di Ici, le Sezioni unite della Corte costituzionale hanno ritenuto di fissare il principio di diritto, in base all'articolo 363 del Codice di procedura civile, al fine di agevolare la definizione delle liti in corso. Dunque, si è stabilito che l'esenzione Ici per abitazione principale richiede la sola dimora abituale del possessore.

di REDAZIONE LEGAL